

San Marino

## Il network dei Tax Information Exchange Agreements (TIEA)

A partire dal 2009, San Marino ha sottoscritto, con Paesi europei ed extra-europei, accordi specifici per lo scambio di informazioni, sulla base del Modello di Tax Information Exchange Agreement dell'OCSE del 2002. L'articolo intende "fare il punto" sul network degli accordi specifici sullo scambio di informazioni (TIEAs) di San Marino al 31 agosto 2012..

*di Piergiorgio Valente, Luca Beccari*

### Il modello di TIEA dell'OCSE del 2002

Al fine di disciplinare lo scambio di informazioni in materia fiscale tra Paesi, giurisdizioni e territori con i quali non sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni, in ambito OCSE è stato elaborato un modello di Tax Information Exchange Agreement ("Modello di TIEA").

Scopo del Modello di TIEA, pubblicato nell'aprile del 2002, è la promozione della cooperazione internazionale in materia fiscale. Esso è stato elaborato dal Global Forum Working Group on Effective Exchange of Information, costituito da rappresentanti degli Stati membri dell'OCSE e da delegati di Aruba, Bermuda, Barbain, Isole Cayman, Cipro, Isola di Man, Malta, Mauritius, Antille olandesi, Seychelles e San Marino.

Il Modello di TIEA fissa lo standard minimo da raggiungere per ottenere un effettivo scambio di informazioni "for the purposes of the OECD's initiative on harmful tax practices".

A carattere non vincolante ("is not a binding instrument"), è allo stesso tempo strumento multilaterale e modello per la conclusione di agreements bilaterali in materia di scambio di informazioni. Quale strumento multilaterale, esso non è un "accordo multilaterale" nel senso tradizionale del termine, bensì rappresenta la base per un "gruppo integrato di trattati bilaterali" ("integrated bundle of bilateral treaties"). La versione bilaterale, al contrario, fornisce un modello per la negoziazione e conclusione di agreements bilaterali sullo scambio di informazioni.

Per quanto riguarda le singole disposizioni contenute nel Modello di TIEA, particolare importanza rivestono le previsioni di cui all'art. 5, il quale disciplina lo scambio di informazioni su richiesta, presentando talune analogie con quanto previsto dall'art. 26 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni dell'OCSE (di seguito, "Modello OCSE").

Tali analogie riguardano, in particolare, i parr. 2 e 4 del suindicato art. 5. Il par. 2 prevede l'obbligo dello Stato richiesto di utilizzare i poteri di cui dispone per raccogliere le informazioni (richieste), anche qualora le stesse non siano rilevanti per i suoi propri fini fiscali interni. Il par. 4 estende l'obbligo dello scambio di informazioni anche a quelle detenute da una banca o da altra istituzione finanziaria, nonché da soggetto che opera in qualità di agente o fiduciario. La lett. b) del par. 4, in particolare, estende l'obbligo dello scambio di informazioni a quelle riguardanti la proprietà delle società e delle altre entità giuridiche ivi menzionate.

L'art. 7 del Modello di TIEA individua i casi in cui lo Stato richiesto può legittimamente rifiutarsi di fornire le informazioni allo Stato richiedente. In generale, si fa riferimento alle ipotesi di segreto commerciale e professionale e ai casi di violazione del principio di non discriminazione (per approfondimenti sul Modello di TIEA cfr. Valente P., "[Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni](#)", Milano, IPSOA, 2012; Valente P., "[San Marino. Fiscalità degli Accordi internazionali](#)", Milano, IPSOA, 2012).

### I TIEAs di San Marino: evoluzione del network

Alla data del 2 aprile 2009, data di pubblicazione del primo Progress Report dell'OCSE sullo stato di implementazione degli standards di trasparenza e scambio di informazioni, San Marino non aveva ancora sottoscritto alcun accordo sul tema, pur avendo espresso il proprio "commitment" già nel 2000. Per tale motivo il Paese era stato inserito nella lista dell'OCSE, cd. "grey".

Questa situazione rimane immutata sino al 14 luglio 2009, allorquando San Marino e Belgio firmano il Protocollo di modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali, intervenendo proprio sulla disciplina dello scambio di informazioni contenuta nel relativo art. 27, il quale è stato modificato sulla base dell'art. 26 del Modello OCSE (versione 2005). A partire da quel momento, San Marino imprime un'accelerazione nelle trattative in corso con altri Paesi, al fine di mostrare una piena e convinta collaborazione sul piano internazionale nell'adozione degli standards OCSE.

Infatti, se i Progress Reports del 16, del 23 e del 24 luglio 2009 continuano ad indicare in uno solo il numero di accordi sullo scambio di informazioni conclusi da San Marino, secondo il Progress Report del 31 luglio 2009 tale numero sale a due, a seguito della firma del TIEA tra San Marino e Monaco, del 29 luglio 2009.

Successivamente, a settembre 2009, San Marino sottoscrive ben 6 TIEAs, rispettivamente con Samoa (1 settembre), Isole Faroe (10 settembre), Andorra (21 settembre), Francia (22 settembre), Groenlandia (22 settembre) e Bahamas (24 settembre). Inoltre, al fine di dare concreta attuazione allo scambio di informazioni in base ai parametri OCSE:

- il 10 settembre 2009, San Marino e Malta sottoscrivono a Roma il Protocollo di modifica alla Convenzione in materia di imposte sul reddito;
- il 15 settembre 2009, San Marino e Ungheria sottoscrivono a Roma una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e relativo protocollo;
- il 18 settembre 2009, San Marino e Austria sottoscrivono il Protocollo Aggiuntivo di modifica alla Convenzione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio;
- il 18 settembre 2009, San Marino e Lussemburgo sottoscrivono a Roma il Protocollo di modifica alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e relativo protocollo, seguito dallo scambio di lettere sullo scambio di informazioni in materia fiscale;
- il 23 settembre 2009, San Marino e Liechtenstein sottoscrivono a Bruxelles una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito.

A conclusione di questa intensa attività diplomatica, San Marino, come risulta dal Progress Report del 25 settembre 2009, raggiunge il numero minimo di 12 accordi sullo scambio di informazioni, passando di conseguenza dalla lista cd. "grey" a quella cd. "white" dell'OCSE.

Per San Marino, il mese di settembre 2009 verrà ricordato non soltanto per il passaggio, in ambito OCSE, dalla lista cd. "grey" a quella cd. "white", ma anche per il riconoscimento, accordato in sede europea, degli sforzi compiuti nel contrasto al riciclaggio e al finanziamento delle organizzazioni di stampo terroristiche.

Negli ultimi anni, San Marino ha incrementato il numero di accordi firmati in tema di scambio di informazioni.

Successivamente al mese di settembre 2009, San Marino ha firmato i seguenti TIEAs:

- il 7 dicembre 2009, il TIEA con l'Argentina;
- il 12 gennaio 2010, i TIEAs con Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia;
- il 27 gennaio 2010, il TIEA con i Paesi Bassi;
- il 16 febbraio 2010, il TIEA con il Regno Unito;
- il 4 marzo 2010, il TIEA con l'Australia;
- il 19 maggio 2011, il TIEA con Vanuatu;
- il 21 giugno 2010, il TIEA con la Germania;
- il 6 settembre 2010, il TIEA con la Spagna;
- il 29 settembre 2010, il TIEA con Guernsey;
- il 27 ottobre 2010, il TIEA con il Canada;
- il 10 marzo 2011, il TIEA con il Sud Africa;
- il 25 novembre 2011, il TIEA con la Repubblica Ceca;
- il 31 marzo 2012, il TIEA con la Polonia;
- il 4 luglio 2012, il TIEA con l'Irlanda;

- il 9 luglio 2012, il TIEA con la Repubblica Popolare Cinese.

#### I TIEAs di San Marino: network al 31 agosto 2012

Alla data del 31 agosto 2012, San Marino risulta aver sottoscritto complessivamente 26 TIEAs, contenenti una disciplina specifica sullo scambio di informazioni.

In particolare, dei 26 TIEAs sottoscritti:

- 18 risultano essere in vigore (Andorra, Argentina, Australia, Bahamas, Canada, Danimarca, Isole Faroe, Finlandia, Francia, Germania, Guernsey, Monaco, Norvegia, Samoa, Sud Africa, Spagna, Svezia, Regno Unito);

- 6 risultano ratificati da San Marino, ma non risultano essere ancora in vigore (Groenlandia, Islanda, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Vanuatu);

- 2 non sono ancora stati ratificati (Irlanda, Repubblica Popolare Cinese).

Inoltre, in data 27 settembre 2010, San Marino ha parafato il TIEA con l'Indonesia (per approfondimenti sul *network* dei TIEAs di San Marino, cfr. Valente P., "[San Marino. Fiscalità degli Accordi internazionali](#)", *op. cit.*).

La Tavola 1 riporta in dettaglio i TIEAs di San Marino alla data del 31 agosto 2012.

Tavola 1 - TIEAs alla data del 31 agosto 2012

TIEA San Marino/	Data di sottoscrizione	Data di ratifica (accordi non in vigore)	Data di entrata in vigore
Andorra	21.9.2009	-	7.12.2010
Argentina	7.12.2009	-	16.6.2012
Australia	4.3.2010	-	11.1.2011
Bahamas	24.9.2009	-	10.11.2011
Canada	27.10.2010	-	20.10.2011
Danimarca	12.1.2010	-	19.5.2010
Finlandia	12.1.2010	-	15.5.2010
Francia	22.9.2009	-	2.9.2010
Germania	21.6.2010	-	21.12.2011
Groenlandia	22.9.2009	21.1.2010	-
Guernsey	29.9.2010	-	16.3.2011
Irlanda	4.7.2012	-	-
Islanda	12.1.2010	19.3.2010	-
Isole Faroe	10.9.2009	-	3.6.2011
Monaco	29.7.2009	-	10.5.2010
Norvegia	12.1.2010	-	22.7.2010
Paesi Bassi	27.1.2010	19.3.2010	-
Polonia	31.3.2012	12.7.2012	-
Regno Unito	16.2.2010	-	27.7.2011
Repubblica Ceca	25.11.2011	19.1.2012	-

Repubblica Popolare Cinese	9.7.2012	-	-
Samoa	1.9.2009	-	21.3.2012
Spagna	6.9.2010	-	2.8.2011
Sud Africa	10.3.2011	-	28.1.2012
Svezia	12.1.2010	-	1.7.2010
Vanuatu	19.5.2011	21.7.2011	-

*Copyright © - Riproduzione riservata*